

Ripensare lo sviluppo in termini di ricostituzione di valori di socialità e reintegrazione nel proprio habitat culturale e naturale, individuando nei localismi una chiave di lettura di sviluppo, costituiscono i presupposti del P.R.S.

La strategia di sviluppo va, pertanto, a collocarsi nell'ambito di un nuovo modello centrato sulla promozione della crescita in condizioni sostenibili, sul rilancio dell'occupazione e salvaguardia attiva dell'ambiente, ma anche sul riequilibrio territoriale e sull'uso più efficiente delle risorse ambientali.

Già nel Documento Politico-Programmatico della Giunta regionale è posta in evidenza la marginalità delle zone interne di montagna che tende ad aggravarsi ulteriormente e sono state indicate, tra le azioni urgenti, le seguenti:

- Applicazione in maniera puntuale e con adeguata normativa regolamentare della legge sulla montagna. Oltre alle politiche dei parchi ed alle politiche di un sistema compatibile occorre intervenire trasversalmente nei vari settori produttivi attuando, in particolare, forme di agevolazione per il commercio ed i servizi, privilegiando insediamenti compatibili con l'ambiente come istituti di ricerca e di cura specializzati, centri sociali e sportivi, programmando interventi specifici per le attività agrotecniche e forestali. Privilegiare, pertanto, le zone interne non ricomprese nel territorio dei Parchi.
- Recepimento della legge sulla montagna, che deve diventare occasione concreta per interventi organici di sviluppo e rivitalizzazione delle comunità.
- Deleghe agli Enti locali per favorire l'aggregazione dei piccoli Comuni in modo che le Comunità montane e le Province diventino il punto di riferimento per le rispettive competenze.

Sono state a tal fine promulgate due leggi regionali, rispettivamente:

- L.R. 72/98 recante: "Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale";
- L.R. 11/99 recante: "Attuazione del decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali ed alle autonomie funzionali".

E' in corso di preparazione un d.d.L.R. avente per oggetto: "Norme per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano abruzzese in attuazione della legge 97/94" che prevede:

- a) L'individuazione delle risorse economiche per ottenere una garanzia di funzionamento e mettere in grado le Comunità montane di poter elaborare una programmazione certa, per almeno un triennio;
- b) L'individuazione delle competenze delle Comunità Montane, che, come unioni montane, dovranno svolgere, tra l'altro, l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e l'esercizio associato delle funzioni comunali, al fine di

consolidare la presenza della popolazione ivi insediata, garantendo una maggiore qualità della vita.

Si fa presente, inoltre, che, all'interno di questo d.d.L.R. sono dettate norme per l'individuazione delle fasce di marginalità socio-economica del territorio delle Comunità che consentiranno di graduare e differenziare la programmazione in ambito montano, intervenendo sulle situazioni di anomalia territoriale.

Azione prioritaria è, pertanto, il riordino territoriale, per il quale vengono indicati i seguenti criteri:

- 1) Mantenimento dei territori montani, così come sono stati rideterminati dalla L.R. 92/94, salvo eventuali necessità derivate dallo svolgimento, già posto in essere, dell'esercizio associato delle funzioni;
- 2) Omogeneità geografica e socio-economica dei territori;
- 3) Coincidenza, ove possibile, dei territori delle Comunità montane con quelli dei parchi, considerando l'eventualità di ordinarli in ambiti e sottoambiti;
- 4) Individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio associato di funzioni, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/99.

Sul piano tecnico, gli strumenti di attuazione del P.R.S. si configurano in programmi, progetti, azioni pilota, piani regionali di settore e atti della programmazione locale e tra le azioni pilota ne è stata prevista una riguardante lo "Sviluppo della collina interna". Per azioni pilota si intendono "interventi di sostegno ai programmi del PRS, dei quali anticipano la realizzazione degli obiettivi mentre costruiscono e sperimentano i nuovi modelli operativi e le nuove strumentazioni in questo senso costituiscono il test della credibilità del PRS e delle sue scelte. La loro situazione infatti accompagna il processo di approvazione del PRS".

L'azione pilota "Sviluppo della collina interna" ha come scopo la sperimentazione di un modello di sviluppo integrato ecocompatibile nelle zone regionali interne (collinari e montane) che non siano caratterizzate dalla presenza dei parchi.

La fascia collinare-montana, così come identificata dall'azione pilota del PRS, comprende diciannove comuni ricadenti nella Provincia di Chieti, appartenenti a due Comunità montane, di cui dieci della comunità montana "Medio Vastese" e nove alla Comunità montana "Alto Vastese". Detti comuni sono caratterizzati, per la maggior parte, da condizioni di media marginalità socioeconomica, rispetto alla totalità dei comuni della regione (secondo un'indagine effettuata dall'Ufficio riguardante l'individuazione delle cosiddette "fasce altimetriche" di territorio).

I Comuni in esame sono tutti al di fuori delle aree parco ed, in considerazione di ciò, possono diventare fautori di uno sviluppo "a cuscinetto" tra zone montane e zone costiere.

La loro realtà socio-economica si presenta, anche sotto il profilo geomorfologico, pressoché omogenea in quanto su diciannove comuni interessati, soltanto quattro, Palmoli, Liscia, Carpineto Sinello e Carunchio, si presentano in condizioni di bassa marginalità.

Secondo gli intendimenti del PRS, questa azione ha carattere sperimentale e individua gli interventi e i miglioramenti realizzabili in tale contesto locale, come è noto caratterizzati da un lato da fenomeni tipici delle zone interne (inesistenza o scarsa presenza di attività industriali e terziarie, spopolamento ed invecchiamento della popolazione), dall'altro, in quanto aree non incluse in parchi naturali, dall'assenza di specifiche politiche e misure finanziarie volte ad invertire le dinamiche economiche e demografiche negative.

La legge 97/94 porta ad una nuova concezione della montagna intesa sotto il profilo programmatico, poiché è una legge "trasversale", che investe problematiche diverse, dall'agricoltura al turismo

Le disposizioni in essa contenute devono essere ricondotte verso azioni per le quali interagiscono diversi soggetti istituzionali (Comuni, Province, Regioni, Stato, U.E., Parchi) ed eventualmente anche privati, per i quali la Comunità Montana possa sempre più configurarsi come vera autorità territoriale per la loro realizzazione.

La Regione Abruzzo, a tale riguardo, con la L.R. 134/95 e successive modifiche ed integrazioni, è già andata in questa direzione predisponendo l'attuazione dell'art. 11 della L. 97/94, riguardante l'esercizio associato di funzioni.

La Regione Abruzzo ha istituito il Fondo regionale per la montagna con la legge regionale sopra citata, riservando, in un primo momento, l'ambito di applicazione, al solo art. 24 della L. 97/94, (informatica e telematica), per l'attivazione degli sportelli informativi, allo scopo di fornire alle Comunità montane la possibilità di operare come sportelli dei cittadini, per appianare le difficoltà di comunicazione con le strutture ed i servizi territoriali, godendo dell'accesso a tutte le informazioni e i servizi non coperti da segreto.

Con la Legge Regionale n. 95/96, di modifica della L.R. 134/95, sono stati stabiliti i criteri di impiego sia della quota assegnata alla Regione dallo Stato, derivante dal Fondo Nazionale per la Montagna sia di quella proveniente dal Fondo regionale.

Allo scopo di definire le procedure per la definizione dei programmi, la legge sopracitata è stata modificata con L.R. 27/98.

Le Comunità Montane individuano specifici programmi di intervento, diretti allo sviluppo globale della montagna, mediante azioni che riguardano i profili territoriali, economici, sociali e culturali, secondo le disposizioni normative e particolare attenzione è posta, in sede di programmazione di tali azioni, all'attivazione di strumenti di cooperazione, quali accordi di programma e convenzioni, ovvero di associazione, quali unione dei Comuni, Consorzi, Società. Si vuole, nella fattispecie, pervenire alla individuazione delle Comunità Montane quali titolari di funzioni di specifico interesse locale, in applicazione di quanto è previsto dalla L. 97/94 e in conformità alle prescrizioni della L. 142/90.

Nella Legge Regionale 5/96, è stato espressamente indicato, per l'anno 1996, quale settore di intervento, quello ricadente nell'art. 11 della l. 97/94 (Esercizio associato di funzioni), allo scopo di individuare azioni specifiche nell'ambito dei servizi alle persone, soprattutto anziani e giovani.

Complessivamente sono stati erogati alle Comunità Montane fondi pari a lire 57.406.000.000

Fondi regionali anno 1995	200.000.000
Fondi statali assegnati per l'anno 1995	4.407.000.000
Fondi regionali anno 1996	450.000.000.
Fondi statali assegnati per l'anno 1996	28.507.000.000
Fondi regionali anno 1997	300.000.000
Fondi statali assegnati per l'anno 1997	14.191.000.000
Fondi regionali anno 1998	50.000.000
Fondi statali assegnati per l'anno 1998	9.251.000.000
Fondi regionali anno 1999	500.000.000
TOTALE	57.406.000.000

Inoltre con deliberazione n. 101/11 del 18.11.1998, il Consiglio Regionale ha provveduto alla individuazione dei Comuni montani con meno di 1000 abitanti e dei centri abitati con meno di 500 abitanti, destinatari dei benefici di cui all'art. 16 della L. 97/94.

Infine con deliberazione 111/12 del 18.11.1998, il Consiglio Regionale ha provveduto alla individuazione dei territori montani interessati alla normativa di cui al DPR 26 ottobre 1972 n. 633 così come modificato dal Decreto Legislativo 23 marzo 1998 n. 56 art. 34 regime speciale per i produttori agricoli.

Progetto: Azione strategica per lo sviluppo dell'Appennino Centrale.

E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa fra le cinque regioni dell'Italia Centrale (Abruzzo, Lazio, Toscana, Umbria e Marche) per un'azione strategica comune finalizzata allo sviluppo sostenibile dell'Appennino Centrale, territorio idoneo per la realizzazione di un'azione di carattere strategico interregionale.

1.2.11. REGIONE PUGLIA

Nel corso del 1999 è stata promulgata la legge regionale 24.2.1999, n. 12, (Riordino delle Comunità Montane).

Con l'articolo 27 di tale legge è stato istituito il Fondo Regionale per la montagna e con l'articolo 28 sono stati indicati i criteri di riparto.

Con specifici decreti del Presidente della Giunta Regionale sono stati nominati i Commissari, nelle persone dei Presidente pro-tempore delle Comunità Montane interessate. Sarà cura dei Commissari regolare i rapporti finanziari e amministrativi esistenti, trasferire il patrimonio ed il personale in conseguenza del riordino avvenuto, insediare i Consigli delle Comunità Montane previsti dalla legge e trasferire, infine, tutti gli atti ed i rapporti della corrispondente Comunità montana riordinata.

La predetta legge regionale n. 12/99 ha istituito, altresì, la Consulta permanente Regione-Enti locali montani.

12.12. QUADRO SINOTTICO DELLE INIZIATIVE REGIONALI PER LA MONTAGNA

REGIONE	ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE	LEGGE 142/90 Art. 61 - Riordino delle Comunità Montane	LEGGE 97/94 Art. 2 - Istituzione del Fondo regionale per la montagna	ALTRI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
ABRUZZO	Settore Enti Locali Servizio Aggregazioni Sovracomunali - Ufficio Comunità Montane	L.R. 92/94 e successive modifiche; L.R. 141/95 - 142/95 - 101/96.	L.R. 134/95 e successive modifiche; L.R. 95/96; L.R. 27/98.	• L.R. 36/96 in attuazione art. 7 della L. 97/94; • L.R. 95/96 - art. 2 bis in attuazione art. 11 L. 97/94; • L.R. 106/94 in attuazione art. 17 L. 97/94; • L.R. 134/95 per attivazione sportello del cittadino da parte delle C.M. (art. 24 L. 97/94); • L.R. 101/96 art. 8 "Consulta Regionale per la Montagna"; • L.R. 72/98 "Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale"; • L.R. 11/99 "Attuazione del decreto legislativo 31.3.98 n.112; individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali". • DDL per l'individuazione delle fasce altimetriche del territorio in attuazione art.4 L. 97/94; • DGR 2975 del 7/8/96 in attuazione art. 9 L. 97/94; • DGR n. 4419 del 14/9/95 attuazione art. 23 L. 97/94; • Deliberazione del Consiglio Regionale n. 114/1 del 10.2.1999 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo 1998-2000; • Delibera Consiliare 57/22 del 15/4/97 Decreto Interministeriale per la riorganizzazione della rete scolastica in

				attuazione degli artt. 20 e 21 • Delibera Consiliare n. 101/11 del 18.11.98 relativa all'individuazione dei Comuni montani con meno di 1000 abitanti e dei centri abitati con meno di 500 abitanti, destinatari dei benefici di cui all'art.16 della L.97/94; • Delibera del Consiglio Regionale n. 111/12 del 18.11.98 relativa all'individuazione dei territori montani interessati alla normativa di cui al DPR 26.10.72 n.633 così come modificato dal Decreto Legislativo 23.3.98 n. 56 art.34 regime speciale per i produttori agricoli; • d.d.l. in corso di approvazione avente per oggetto "Norme per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano abruzzese in attuazione della legge 97/94".
BASILICATA	Presidenza Settore Autonomie Locali	L.R. 9/93	Costituito con legge di bilancio 1995	• L.R. 23/97 - Norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane; • D.G.R. n. 724 del 10/3/1998 - Direttiva di attuazione e ripartizione dei fondi alle Comunità Montane a norma degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/97; • D.G.R. n. 817 del 16/3/1998 - Costituzione del "Comitato di coordinamento e monitoraggio" a norma dell'art. 15 della L.R. 23/97 • DCR n. 950 del 6/10/98: "Individuazione dei Comuni montani con meno di 1.000 abitanti e dei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L. 97/94.
CALABRIA	1. Dipartimento Presidenza Settore 1 (Affari istituzionali- deleghe e decentramento) Settore 3 (Rapporti con le Comunità Montane, altri	L.R. 19 marzo 1999 n.4 "Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna"	L.R. 19 marzo 1999 n. 4 - art. 55	

	EE.LL. ed associazioni di categoria Ufficio n. 13 (Comunità Montane, altri EE.LL. ed associazioni di categoria) 2. Dipartimento Agricoltura 3. Dipartimento Forestazione			
CAMPANIA	Settore Rapporti con Province, Comuni, C. M.	L.R. 31/94; DDL di modifica	DDL del 17.6.96	• L.R. 11/96 attuazione artt. 7-9 L.97/94; • L.R. 8/96 attuazione art. 8 L. 97/94.
EMILIA-ROMAGNA	Direzione generale Programmazione e pianificazione urbanistica Servizio Programmazione economico - territoriale	L.R. 1/93 e successive modifiche; L.R. 19 luglio 1997 n. 22	L.R. 19 luglio 1997 n. 22 artt. 44-47	• Deliberazione n. 2204 del 30 novembre 1998, ai fini dell'attuazione D.Leg.vo 2 settembre 1997 n. 313. • L.R. 15/97 norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura; • DGR n.609 del 28.2.95 attuazione art. 23 L. 97/94; • Programma di informatizzazione della montagna; • PDL per la difesa del suolo- norme di adozione; • PDL relativo agli Enti di Bonifica.
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Presidenza - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna		D.D.L. approvato dalla Giunta regionale riguardante la classificazione dei territori montani in fasce di svantaggio socioeconomico D.D.L. di attuazione alla legge 97/94	D.D.L. concernente : "Nuovo sistema delle autonomie nella Regione Autonoma F.V.G." approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12/2/1999.
LAZIO	Ass.to Rapporti istituzionali Settore Aggregazioni sovra-comunali Uff. Comunità montane	Deliberazione del C.R. 5 maggio 1999 riguardante l'approvazione della nuova "legge sulla Montagna"	L.R. 15/98 L.R. 7 giugno 1999 n. 7	DDL per le deleghe
LIGURIA	Dipartimento Agricoltura, Parchi e Foreste Servizio Politiche Agricole Forestali e della Montagna	L.R. 20/96	L. 13 agosto 1997 n. 33 D.D.L. di modifica della L.R. 13 agosto 1997 n. 33	• D.G.R. n. 2151 del 12/6/97 in attuazione art. 16 L. 97/94; • Deliberazione di Consiglio Regionale n. 75 del 6/8/96 in applicazione dell'art. 23 della L. 97/94.

LOMBARDIA	Giunta Regionale Direzione Enti Locali	L.R. 13/93 e successive modifiche (L.R. 10/96)	L.R. 13/93 (art. 25); L.R. 1/97.	• L.R. 24/12/97 n. 47 - Finanziamenti dei programmi di sviluppo delle C.M.; • L.R. 29/6/98 N. 10 "Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/94"; • D.G.R. 20/11/98 n. 39709 "Individuazione dei Comuni montani con meno di 1000 abitanti e dei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri Comuni montani"; • L.C.R. n. 118 del 22/4/98 "Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della L. 97/94"; • D.G.R. 23/12/97 n. VI/3382 in attuazione dell'art. 19, 1° comma della L. 97/94; • Decreto Presidente della Regione n. 23926 del 9.3.99: costituzione del Comitato per la Montagna; • PDL n. 451 del 13/02/98 ordinamento delle Comunità Montane; • Circolare n. 25 del 21/4/98 "Erogazione dei contributi regionali per l'attuazione dei sistemi informativi comunali per l'anno 1998".
MARCHE	Ass.to Politiche del lavoro- formazione professionale- demanio-patrimonio- programmazione e bilancio	L.R. 12/95	L.R. 35/97	• L.R. 35/97 "Provvedimenti per lo sviluppo economico e la tutela e valorizzazione del territorio montano"; • D.G.R. n. 465 del 1.3.99 "Individuazione dei Comuni e dei centri abitati nei Comuni montani" di cui ai decreti legislativi 313/97 e 56/98; • D.G.R. n. 1688 del 5/7/99 "Individuazione delle zone e dei Comuni montani ai fini dell'esonero dal regime IVA"
MOLISE	Ass.to Sanità-sicurezza sociale-personale-riforme istituzionali-bilancio-		PDL	• PDL "Provvedimenti per la salvaguardia e la tutela e lo sviluppo dei territori montani";

	finanze-patrimonio- attuazione L. 142/90- rapporti con il Consiglio regionale Settore Amministrazione locale			Progetto Banca dati regionale della popolazione (art. 24 L. 97/94).
PIEMONTE	Ass.to Economia montana e foreste	L.R. 28/92 e successive modifiche (L.R. 29/92)	L.R. 72/95 (art. 2) e successive modifiche (L.R. 58/96)	- L.R. 72/95 "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socioeconomico delle zone montane e ..."; - DGR n. 13-8562 "Criteri ed ambiti applicativi della L.R. 72/95. Concessione di contributi ..."; - DGR n. 12-8561 "Modalità di applicazione ... sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale... programma pluriennale delle CM"; - DGR n. 161-8068 del 16/4/96 "...sistema informativo ...sportelli per il cittadino presso le CM...."; - DGR n. 176-5706 attuazione art. 16 L. 97/94.
PUGLIA	Ass.to Agricoltura Ass.to Enti Locali	dati non pervenuti	dati non pervenuti	
SARDEGNA	Ass.to Enti locali-finanze- urbanistica Sett. Comuni, province, comunità montane, polizia locale	L.R. n. 12/99	L.R. 12/99, Artt. 27-28	L.R. n. 12/99 "Riordino delle Comunità Montane";
SICILIA	Presidenza			Nota n. 4589 dell'1.4.96 al Presidente del Consiglio - Istanza di disaccordo sull'esclusione all'art. 25 L. 97/94 delle regioni a statuto speciale dal Fondo nazionale.
TOSCANA	Ass.to Bilancio, finanze, programmazione, credito Area metodi e strumenti della Programmazione U.O.C. Sistemi locali e programmazione dello Sviluppo montano	L.R. 39/92 e successive modifiche (L.R. 103/93- L.R. 52/95-L.R. 53/95 - L.R. 92/96) L.R. 31/99	L. 95/96	L. 95/96 "Disciplina per gli interventi per lo sviluppo in montagna"; - Del. C.R. 333/97 istituzione del Fondo Alto presso la FIDI Toscana - L.R. 31/99 "Parziale riordino degli Enti montani. Ulteriori modifiche alla L.R. 39/92

				Progetto Azione strategica per lo sviluppo dell'Appennino Centrale
UMBRIA	Ass.to Agricoltura e foreste	L.R. 2 marzo 1999 n. 3 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" - art. 120	L.R. 40/95 (art. 17)	Del. G.R. n. 761 del 25 febbraio 1998 concernente l'individuazione dei Comuni e delle zone montane ai fini della applicazione delle agevolazioni per piccoli imprenditori di cui all'art. 16 L. 97/94
VALLE D'AOSTA	Presidenza della Giunta Ass.to Turismo, Sport, Commercio e Trasporti	L.R. 16/94		- L.R. 54/97 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" - Deliberazione n. 6016/95 "Individuazione dei Comuni e delle zone montane ai fini di agevolazioni per piccoli imprenditori - art.16 della L. 97/94"; - L.R. 1° settembre 1997 n. 29 "Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea" - art. 23 della L. 97/94; - L.R. 7 giugno 1999 n. 12 "Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale" art. 16 della L. 97/94.
VENETO	Dipartimento per le foreste e l'economia montana	L.R. 19/92 e successive modifiche (L.R. 51/93); L.R. 3/98	L.R. 3/98 art. 18	L. 26/96 di attuazione dell'art. 3 L. 97/94; - In preparazione DDL per i criteri di riparto del Fondo; - DGR 5655 del 10/12/96 in attuazione art. 16 L. 97/94. - DGR 2716 del 21/7/98 in attuazione art. 16 L.97/94; - DGR 4572 del 9/12/98 in attuazione art. 16 L.97/94; - DGR 1679 del 18/5/99 in attuazione art. 16 L.97/94
PROVINCE AUTONOME				
BOLZANO	Ripartizione Foreste			I provvedimenti a favore della montagna sono

50

	Ufficio economia montana			attivi fin dal recepimento in toto (con legge regionale del 1956) della normativa nazionale (L. 991/52 - arricchita nel tempo anche dalla normativa comunitaria - Reg. 2078/92)
TRENTO	Presidenza Progetto Montagna			• DGP n. 9646/94 che istituisce, nell'ambito del Programma provinciale di sviluppo, un Progetto strategico "Montagna" (tutti i comuni della provincia sono montani); • L.P. n.14/92 "Interventi a favore dell'agricoltura di montagna"; e modifiche LP n. 6/96; • L.P. N. 17 del 23.11.1998 "Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura".

CAPITOLO II - QUADRO FINANZIARIO.

2.1. Risorse finanziarie ordinarie per la montagna erogate dal Ministero dell'Interno.

Si riportano i trasferimenti statali destinati alle sole Comunità montane. Il sistema dei trasferimenti erariali alle comunità montane per l'anno 1999 si basa ancora sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 che prevedono l'erogazione da parte dello Stato di somme derivanti dai fondi ordinari e consolidati nonché del fondo nazionale ordinario degli investimenti. Continua ad essere erogato, per i mutui in corso di ammortamento, anche il contributo per lo sviluppo degli investimenti.

Si precisa che le disposizioni sul riordino del sistema dei trasferimenti erariali, contenute nel decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, sono state ulteriormente rinviate al 1° gennaio 2000 dall'articolo 31, comma 40, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla legge finanziaria del 1999). Si prevede, tuttavia, sulla base della legge 16 maggio 1999, n. 133 contenente disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, l'abbandono del citato sistema dei trasferimenti. E' prevista, infatti, nel nuovo provvedimento, la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti tra l'altro la revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacità fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa.

Per le comunità montane, che non dispongono di autonomia impositiva, le disposizioni da porre in essere in virtù del nuovo sistema dei trasferimenti previsto nella citata legge delega dovranno comunque prevedere almeno la conferma delle risorse erariali complessive attualmente in godimento di detti enti. Si ritiene, pertanto, di riferirsi, al momento, al sistema dei trasferimenti previsto nel citato decreto legislativo n. 244 del 1997 che stabilisce per le comunità montane l'unificazione degli attuali contributi ordinari e consolidati in un unico contributo ordinario incrementato della quota relativa al tasso programmato d'inflazione.

Nel prospetto che segue (tabella A) risultano pertanto già unificati i contributi ordinari e consolidati in un unico fondo ordinario con l'incremento al tasso

programmato d'inflazione, pari all'1,5 per cento, delle risorse del 1999, 2000 e 2001.

Si fa presente che gli importi riportati nella citata tabella relativi al fondo ordinario si riferiscono alle dotazioni (quota destinata alle comunità montane) dei capitoli 1601 e 1603 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per gli anni 1998 e 1999 e alle previsioni 2000 e 2001 e non alle effettive somme erogate o da erogare alle comunità montane. Le citate dotazioni di bilancio contengono, infatti, anche le spettanze delle comunità montane delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia alle quali questo Ministero non eroga più trasferimenti rispettivamente dal 1995 (seconda rata dei contributi ordinari e consolidati) e dal 1997. Ciò in attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 il quale dispone che spetta alla Regione Friuli Venezia Giulia disciplinare la finanza locale degli enti locali con finanziamento a carico del proprio bilancio. Le relative maggiori somme, pertanto, debbono considerarsi a tal fine economie di bilancio.

Tab. A - Risorse finanziarie ordinarie per la montagna

Comunità montane - Quadro riassuntivo

(miliardi di lire)

	1998	1999	2000*	2001*
FONDO ORDINARIO (ex fondo ordinario + fondo Consolidato)	258,6	261,3	265,2	269,2
FONDO NAZIONALE ORDINARIO	10,163	13,239	13,239	13,239
Contributi investimenti				
CONTRIBUTO AMMORTAMENTO MUTUI anni precedenti 1993	24,284	24,284	24,284	24,284
TOTALE	293,047	298,823	302,723	306,723

* Fonte: Ministero dell'Interno - Previsioni.

Di seguito, nelle tabelle da B, C e D, si evidenziano i singoli fondi, già raggruppati nella tab. A. L'insieme di questi fondi costituisce la dotazione ordinaria a favore delle comunità montane già esistente anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97 relativa alle nuove disposizioni per le zone montane.

Tab. B - Fondo ordinario

(ex fondo ordinario + fondo consolidato)

(miliardi di lire)

1998	1999	2000*	2001*
258,6	261,3	265,2	269,2

* Previsioni

Si ribadisce che il fondo ordinario comprende anche l'ex fondo consolidato costituito dalle risorse assegnate nell'anno 1993 per i seguenti interventi finanziari:

- contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-90 relativo al comparto del personale degli enti locali;
- contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge n. 285 dell'1 giugno 1977 (occupazione giovanile);
- contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 730 del 28 ottobre 1986 (personale assunto a seguito degli eventi sismici);
- contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-87 relativo al comparto del personale degli enti locali.

Tab. C - Fondo nazionale ordinario degli investimenti
la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria
(miliardi di lire)

1998	1999	2000*	2001*
10,163	13,239	13,239	13,239

* Fonte: Elaborazione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna su dati forniti dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Tesoro - Previsioni.

Il fondo ordinario nazionale destinato alle province, ai comuni ed alle comunità montane è previsto nella tabella C della legge finanziaria 1999 in complessive lire 130 miliardi (di cui lire 13,239 alle comunità montane) per l'anno 1999. Analogo stanziamento è previsto per gli anni 2000 e 2001.

Tale fondo viene erogato alle regioni ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 (riordino della finanza degli enti territoriali), per il successivo riparto alle sopracitate comunità montane, per metà sulla base della popolazione residente nel territorio montano e per la restante metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale UNCEM.

Tab. D - Contributo sugli oneri di ammortamento dei mutui
assunti con l'utilizzazione dei plafond dei contributi erariali non utilizzati
degli anni dal 1988 al 1992
(miliardi di lire)

1997	1998	1999*	2000*	2001*
24,284	24,284	24,284	24,284	24,284

(*)Fonte: dal Ministero dell'Interno - Previsioni -.

Trattasi delle somme effettivamente impegnate per gli anni 1997 e 1998 sul capitolo 7233 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno e di quelle che si prevede di impegnare per gli anni 1999, 2000 e 2001. Si evidenzia che il contributo predetto viene erogato a fronte di mutui già in ammortamento e di quelli contratti nell'anno precedente con l'utilizzazione dei plafond dei contributi erariali non utilizzati da ciascuna comunità montana negli anni dal 1988 al 1992. E', pertanto, difficile prevedere in che misura gli enti utilizzano detti plafond per nuovi mutui. I dati di previsione suesposti possono quindi subire sostanziali modifiche nella fase degli impegni.

Si fa presente che, distinte per regioni di appartenenza, sono riportate nelle seguenti tabelle E ed F i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane rispettivamente per gli anni 1998 e 1999. Risultano separati, diversamente dalle tabelle A e B, i contributi ordinari e consolidati. Ciò per evidenziare il peso dei due fondi sul totale dei trasferimenti erariali.

Si precisa che gli importi indicati nelle citate tabelle E ed F, relativi al fondo ordinario e consolidato, sono inferiori a quelli indicati nelle tabelle A e B perché, come già evidenziato, in queste ultime tabelle sono riportate le dotazioni di competenza dei capitoli 1601 e 1603 dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero che comprendono anche le spettanze delle comunità montane situate nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia alle quali non vengono più erogati i contributi ordinari rispettivamente dal 1995 e dal 1997 per i motivi già esposti.

Tab. E - trasferimenti alle comunità montane anno 1998

REGIONE	Fondo Nazionale Investimenti	Fondo ordinario	Fondo consolidato	TOTALE
Piemonte	805.805.600	17.301.449.941	2.207.029.794	20.314.285.335
Lombardia	992.637.600	19.161.432.354	2.438.393.564	22.592.463.518
Prov. Bolzano	443.557.000	---	---	443.557.000
Prov. Trento	401.443.300	---	---	401.443.300
Veneto	406.196.800	8.078.998.349	825.470.114	9.310.656.263
Liguria	335.882.000	7.857.203.071	1.008.070.122	9.201.155.193
Emilia Romagna	477.913.700	7.437.473.795	628.971.117	8.544.358.612
Toscana	562.422.300	8.462.764.670	1.791.808.201	10.816.995.171
Umbria	427.508.200	7.219.349.617	1.905.652.821	9.552.510.638
Marche	352.540.600	6.139.916.555	1.600.119.057	8.092.576.212
Lazio	581.019.400	11.109.007.145	1.618.172.588	13.308.199.133
Abruzzo	460.968.200	9.427.843.761	1.697.698.935	11.586.510.896